



Informazioni concernenti l'importazione di cereali grezzi per l'alimentazione umana

Importante: prima di consultare le presenti, leggere attentamente le informazioni generali concernenti l'importazione di prodotti agricoli.

Come è disciplinata l'importazione di cereali grezzi per l'alimentazione umana?

1. La ripartizione del contingente doganale di cereali grezzi per l'alimentazione umana non è disciplinata.
2. Nella media di un anno civile, i cereali grezzi importati all'aliquota di dazio del contingente (ADC) devono essere utilizzati per l'alimentazione umana nella misura di almeno il 15 per cento nel caso dell'avena commestibile e dell'orzo commestibile e di almeno il 45 per cento nel caso del granoturco commestibile.
3. Chi importa cereali grezzi secondo il capoverso 2 sottostà alle disposizioni sull'impegno d'impiego di cui agli articoli 51–54 dell'ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane (RS 631.01).

Informazioni:

Adrienne Wagner	adrienne.wagner@blw.admin.ch	tel.:	058 467 68 52
Frank Moser	frank.moser@blw.admin.ch	tel.:	058 462 11 87
Comunicazioni via fax		fax:	058 462 57 67